



COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(delibera di C.C. n. _____ del ____)

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento detta i criteri generali e obiettivi per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi del Comune di San Pietro in Gu e delle attrezzature in essi esistenti.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:
 - a) l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
 - b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
 - c) l'attività sportiva per le scuole;
 - d) l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
 - e) l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

Art. 2 – Classificazione degli Impianti Sportivi comunali

1. Tutti gli impianti sportivi comunali sono privi di rilevanza imprenditoriale ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 11.05.2015 per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita e perché assolvono funzioni d'interesse generale per il Comune.

CAPO I - Criteri e modalità per l'uso degli impianti sportivi

Art. 3 – Gestione degli impianti sportivi

1. Il Comune di San Pietro in Gu gestisce tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

CAPO II - Criteri di affidamento e convenzioni

Art. 4 – Modalità per l'affidamento

1. Spetta alla Giunta Comunale definire gli indirizzi generali per l'utilizzo degli impianti sportivi sulla base dei criteri minimi fissati dall'art. 26 dalla Legge Regione Veneto n. 8/2015.
2. Per l'individuazione dell'assegnatario si procederà mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 26, comma 3 della legge regionale n. 8 del 11 maggio 2015.
3. Nel caso di esito infruttuoso della procedura di gara di cui al comma precedente, l'Amministrazione può affidare la concessione mediante procedura aperta o negoziata con uno o più soggetti.
4. Si può procedere ad affidamento diretto, previa deliberazione della Giunta Comunale, qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
 - a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
 - b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.
5. L'Amministrazione Comunale può concedere la gestione di impianti sportivi a Società Sportive Dilettantistiche a r.l. che intendano ampliare o apportare importanti opere di miglioria alle strutture a proprie spese, nel qual caso la convenzione fisserà le modalità della concessione.

Art. 5 – Soggetti affidatari

1. Il Comune affida in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 2 a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.
2. Per l'individuazione del soggetto concessionario, anche nell'ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto, si farà riferimento alle modalità stabilite dall'art. 26 comma 3 della L.R. 8/2015.
3. Nel caso in cui non sarà possibile affidare in gestione gli impianti a società/associazioni del paese il Comune, come indicato nell'articolo precedente, procederà ad un appalto aperto a tutti, al quale potranno partecipare le società, associazioni anche non del territorio che possono svolgere i servizi in oggetto, sulla base degli indirizzi da approvare con delibera della Giunta Comunale.

Art.6 – Convenzione e durata della concessione

1. Il Comune stipula con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo in base ai criteri e alle priorità stabilite dall'art. 27 della L.R. 8/2015.
2. La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di stipula della Convenzione.
3. Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socioeconomico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di **dieci** anni.
4. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Art. 7 – Canone e contributo per la gestione.

1. La Giunta Comunale determinerà il canone minimo da percepire e potrà eventualmente concedere, su richiesta documentata, un contributo economico a sostegno della gestione.
2. La società concessionaria si obbliga ad applicare le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale, come regolamentato nell'atto di convenzione, rispetto all'utilizzo dei cittadini negli orari destinati all'uso libero.

Art. 8 – Sub concessione

1. Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale.

CAPO III - Doveri e responsabilità

Art. 9 – Doveri del Concessionario e del Comune di San Pietro in Gu

1. Il Concessionario di ogni Impianto Sportivo Comunale ed il Comune di San Pietro in Gu stipuleranno un atto di convenzione in seguito all'affidamento (sia nel caso in cui sia avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica o tramite procedura negoziata che nel caso in cui sia stato effettuato in forma diretta come da art. 26, comma 2 della legge regionale n. 8 del 11 maggio 2015) che disciplinerà tutti gli aspetti della gestione ed andrà ad integrare il presente Regolamento.

2. Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di San Pietro in Gu, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.
3. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.
4. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e/o danneggiare gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.
5. Il Concessionario non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune.
6. Resta a carico del Comune di San Pietro in Gu la manutenzione straordinaria degli impianti. Nella convenzione verranno definiti gli obblighi relativi alle spese per le utenze ed a quelle per la manutenzione ordinaria, quelle spettanti al Concessionario e quelle spettanti al Comune. Resta sempre la possibilità per il Comune di autorizzare il concessionario a realizzare lavori di straordinaria manutenzione sotto il suo controllo e con il rimborso delle spese documentate.

Art. 10 – Servizi Accessori

1. E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.
2. Il Concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario.

Art. 11 – Responsabilità

1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni.

2. Il Concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con primaria compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti.

3. L'Amministrazione Comunale è in ogni caso esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o cose dall'uso degli impianti concessi e non risponde, sia nei confronti degli interessati che di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

CAPO IV - Sospensione e revoca delle concessioni - Risoluzione del rapporto di concessione

Art. 12 – Sospensione delle concessioni

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea della gestione degli impianti sportivi per ragioni tecniche contingenti e per ragioni di sicurezza quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

Art. 13 – Revoca delle concessioni

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione e/o di danni intenzionali agli impianti sportivi concessi, il Comune di San Pietro in Gu revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 14 – Risoluzione del rapporto di concessione

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando al Comune un preavviso di almeno sei mesi.